

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1791 del 02/04/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. SOCIETÀ AGRICOLA PICO-FARM DI DE MARCHI S.S., ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA MALAVICINA n. 24 IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1944 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	Marzia Conventi

Questo giorno due APRILE 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, Marzia Conventi, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. **SOCIETÀ AGRICOLA PICO-FARM DI DE MARCHI S.S.**, ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO INTENSIVO DI SUINI, SITA IN VIA MALAVICINA n. 24 IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO).

(RIF. INT. N. 190 / 03427530369)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2306 del 28/12/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – approvazione sistema di reporting settore allevamenti”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;
- il Regolamento Regionale 19 marzo 2024, n. 2 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

richiamata la **Determinazione n. 3842 del 25/07/2018** di riesame dell’Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) rilasciata a Società Agricola Pico Farm di De Marchi s.s., avente sede legale in

Via Malavicina n. 24 in comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini, sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 09/02/2026 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 24853 del 09/02/2026, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, consistenti nell'**installazione di un locale per la quarantena**, da utilizzare nel caso vi fosse la necessità di sostituire il verro o di effettuare una rimonta esterna

A questo scopo, l'Azienda intende utilizzare un **container prefabbricato**, da posizionare in una porzione dell'aria cortiliva dotata di pavimentazione impermeabile.

Il container è diviso in due locali di dimensioni identiche (3 x 2 m – 6 m² ciascuno):

- uno sarà adibito a spogliatoio, in cui potrà cambiarsi l'operatore, senza lavandini e/o servizi;
- l'altro sarà utilizzato per la quarantena.



Si tratterà comunque di un utilizzo sporadico, che potrà avvenire al massimo una/due volte all'anno.

Ogni ciclo di quarantena durerà 40 giorni e potrà riguardare, in maniera esclusivamente alternativa:

- un verro (in sostituzione di quello aziendale),
- oppure 20 scrofette, con peso compreso tra 20 e 30 kg.

Nel locale sarà posta della paglia, per rendere più confortevole la stabulazione, e verranno installati un abbeveratoio a tazza e una mangiatoia; molto probabilmente sarà installata anche una piccola ventola a parete, per il ricambio d'aria.

I volumi massimi di reflui zootecnici che deriveranno dal locale di quarantena sono i seguenti:

Categoria animali	kg allevati	indice kg N/t	kg N/anno	kg N/40 gg	indice m ³ letame/t	m ³ letame/anno	m ³ letame/40 gg
Verro	1 x 250 kg = 250 kg	110	27,5	3,01	31,2	7,8	0,85
Scrofette	20 x 25 kg = 500 kg	111,2	55,6	6,09	31,2	15,6	1,71

Si tratta di quantitativi assolutamente irrilevanti, rispetto ai reflui prodotti annualmente dall'insediamento, tanto più se si considera che i due quantitativi (0,85 m³ e 1,71 m³) sono alternativi l'uno all'altro.

Il letame prodotto sarà collocato all'interno di un contenitore da 1 m³ in plastica, all'interno del quale sarà fatto maturare per consentire poi la distribuzione in campo come fertilizzante.

Il gestore precisa che la modifiche proposta ha lo scopo di soddisfare la necessità aziendale di effettuare una quarantena, nel caso ci fosse bisogno di acquistare animali dall'esterno, per cui non si ritiene che vada a modificare la struttura aziendale e dell'AIA vigente;

dato atto che il 06/02/2026, con successiva integrazione del 26/02/2026 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che la modifica proposta non comporta l'introduzione di nuove superfici di allevamento, ma esclusivamente la predisposizione di una piccola quarantena ad utilizzo saltuario, per cui non cambia l'assetto stabulativo, né la capienza massima dell'allevamento;

dato atto che la modifica proposta non comporta alcuna variazione per quanto riguarda la tipologia di animali allevati e il relativo ciclo di allevamento, la dieta somministrata agli animali, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti e l'impatto acustico;

ritenendo che la predisposizione della nuova area di quarantena non modificherà in maniera degna di nota i consumi idrici ed energetici, né il consumo di mangimi;

visto il contributo istruttorio, favorevole con prescrizioni, fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Presidio Territoriale di Carpi con il prot. n. 60144 del 01/04/2026, nel quale si evidenzia che:

- l'applicazione delle misure sanitarie per il contenimento della peste suina africana (PSA) ha comportato la necessità di prevedere una zona di quarantena presso l'allevamento in oggetto, per gestire le sporadiche necessità di introdurre alcune categorie di capi dall'esterno, come il verro (quando quello presente in allevamento giunge a fine carriera) o scrofette (qualora si verificassero problemi alla rimonta interna);
- il locale quarantena proposto ha pavimento pieno e sarà gestito con lettiera integrale di paglia, estesa a tutto il box;
- la lettiera sarà oggetto di periodiche aggiunte di paglia fresca e asportazione delle aree eccessivamente umide. Al termine del periodo di 40 giorni, quando i capi usciranno dal locale per entrare in allevamento, si procederà ad asportare tutta la lettiera, pulendo il pavimento pieno;
- la lettiera asportata dal locale sarà collocata in una cisternetta (cubitainer) chiusa, ma dotata di apertura sul lato sommitale;
- il numero di capi che potranno essere inseriti nel box di quarantena è definito in base ai parametri di superficie minima per ogni capo stabiliti dalle norme del benessere animale. Stabiliti i capi allevabili nelle diverse categorie e utilizzando i parametri previsti dalla norma regionale, si può stimare la produzione di effluenti nel periodo di quarantena. Nella tabella che segue i calcoli effettuati:

Categorie in quarantena			Verro	Scrofetta da rimonta
Parametro benessere		m ² /capo	6	0,3
Superficie box		m ²	6	
Capi massimi		n°	1	20
Peso	<i>medio</i>	kg/capo	250	25
	<i>totale</i>	t	0,25	0,5
Parametri volume effluenti	<i>liquame</i>	m ³ /t pv/anno	0,4	
	<i>letame</i>	m ³ /t pv/anno	31,2	
Parametri azoto prodotto	<i>liquame</i>	kg/t pv/anno	1,9	1,9
	<i>letame</i>	kg/t pv/anno	108,1	109,3
Liquame	<i>volume prodotto</i>	m ³ /anno	0,1	0,2
		m ³ /giorno	0,0003	0,0005
	<i>volume da stoccare</i>	m³	0,011	0,022
	<i>azoto prodotto in quarantena</i>	kg periodo	0,05	0,10
Letame	<i>volume prodotto</i>	m ³ /anno	7,8	15,6
		m ³ /giorno	0,021	0,043
	<i>volume da stoccare</i>	m³	0,85	1,71
	<i>azoto prodotto in quarantena</i>	kg periodo	2,96	5,99
	<i>titolo</i>	kg/m³	3,46	3,50

Alla luce di tali valori, il Servizio Territoriale esprime parere favorevole riguardo la modifica comunicata, proponendo le seguenti prescrizioni:

1. al fine della valutazioni ambientali svolte, il box di quarantena potrà ospitare **al massimo**, per periodi di **40 giorni**:
 - n. 1 verro
 - oppure, in alternativa, n. 20 scrofette da rimonta con peso compreso tra i 20 e i 30 kg;
2. sul pavimento del locale quarantena dovrà essere installata una **piletta di scarico**, per il drenaggio dei percolati della lettiera e la raccolta delle acque di lavaggio del locale, qualora si rendesse necessario per motivi sanitari.
La piletta dovrà essere collegata ad un **pozzetto di raccolta ispezionabile**, che dovrà avere la capacità necessaria a contenere i percolati e le eventuali acque di lavaggio.
Il volume minimo del pozzetto dovrà essere di **25 litri**, per contenere in sicurezza il percolato di cui si calcola la produzione dalla lettiera in 40 giorni; al volume minimo dovrà essere **aggiunto il volume necessario a contenere le eventuali acque di lavaggio** definite dal gestore;
3. nella parte interna della soglia d'ingresso al box di quarantena dovrà essere previsto un **rialzo rispetto al pavimento del box**, al fine di evitare la fuoriuscita da sotto la porta di eventuali percolati e di contenere lo strato di lettiera;
4. per lo stoccaggio del letame dovranno essere presenti presso l'installazione **n. 2 cubitainer da 1 m³ ciascuno**, dotati di **coperchio sulla parte sommitale**.
I cubitainer dovranno essere a tenuta e la loro collocazione dovrà essere su platea in cemento.
Dovranno inoltre essere identificati da apposito cartello, leggibile a 10 metri di distanza, con la scritta "*stoccaggio letame quarantena*";
5. in assenza di problemi sanitari, il **percolato** prodotto nel box di quarantena e le eventuali **acque di lavaggio** potranno essere asportati dal pozzetto di raccolta e convogliati alle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili presenti in Azienda.
In caso di problemi sanitari, invece, i citati materiali dovranno essere gestiti sulla base delle norme veterinarie;
6. in assenza di problemi sanitari, il **letame** prodotto nel box di quarantena potrà essere utilizzato agronomicamente; il titolo di Azoto da considerare in tal caso è pari a **3,5 kg/m³**.
In caso di problemi sanitari, invece, il letame dovrà essere gestito sulla base delle norme veterinarie;
7. il gestore dovrà indicare su **apposito registro cartaceo o informatizzato** le seguenti informazioni:
 - data in ingresso dei capi nel box di quarantena,
 - categoria di capi entrati (verri o scrofette),
 - numero di capi entrati,
 - data di uscita dei capi dalla quarantena,
 - condizione sanitaria (nessun problema o problemi sanitari),
 - destinazione degli effluenti prodotti (utilizzo agronomico o gestione in base alle norme veterinarie).

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo inoltre opportuno fare salva l'acquisizione del **parere favorevole del Servizio Veterinario dell'Ausl** in merito alla conformità del nuovo locale di quarantena alle norme veterinarie di benessere animale e biosicurezza, nonché l'acquisizione degli eventuali titoli edilizi che si rendessero necessari;

viste:

- la Legge n. 56/2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 di “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell’Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025, con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell’incarico ad interim di Direttore Generale dell’ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell’incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell’incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell’incarico di funzione per l’Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell’Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l’Incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 09/02/2026 e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 3842 del 25/07/2018 e ss.mm.** a Società Agricola Pico Farm di De Marchi s.s., avente sede legale in Via Malavicina n.24

in comune di Mirandola (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di allevamento intensivo di suini sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) l'attivazione e l'utilizzo del nuovo locale di quarantena potranno avvenire solo **previo parere** del competente **Servizio Veterinario dell'Ausl** riguardo la conformità alle norme veterinarie di benessere animale e biosicurezza, nonché fatta salva l'acquisizione dei titoli edilizi eventualmente necessari;
- b) la gestione del locale di quarantena dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. il box di quarantena può ospitare **al massimo**, per periodi di **40 giorni**:
 - n. 1 verro
 - oppure, in alternativa, n. 20 scrofette da rimonta con peso compreso tra i 20 e i 30 kg;
 2. sul pavimento del locale quarantena deve essere installata una **piletta di scarico**, per il drenaggio dei percolati della lettiera e la raccolta delle acque di lavaggio del locale, qualora si rendesse necessario per motivi sanitari.
La piletta deve essere collegata ad un **pozzetto di raccolta ispezionabile**, che deve avere la capacità necessaria a contenere i percolati e le eventuali acque di lavaggio.
Il volume minimo del pozzetto deve essere di **25 litri**, ai quali deve essere **aggiunto il volume necessario a contenere le eventuali acque di lavaggio** definite dal gestore;
 3. nella parte interna della soglia d'ingresso al box di quarantena deve essere presente un **rialzo rispetto al pavimento del box**, al fine di evitare la fuoriuscita da sotto la porta di eventuali percolati e di contenere lo strato di lettiera;
 4. per lo stoccaggio del letame devono essere presenti presso l'installazione **n. 2 cubitainer da 1 m³ ciascuno**, dotati di **coperchio sulla parte sommitale**.
I cubitainer devono essere a tenuta e collocati su platea in cemento.
Devono inoltre essere identificati da apposito cartello, leggibile a 10 metri di distanza, con la scritta "*stoccaggio letame quarantena*";
 5. in assenza di problemi sanitari, il **percolato** prodotto nel box di quarantena e le eventuali **acque di lavaggio** possono essere asportati dal pozzetto di raccolta e convogliati alle strutture di stoccaggio dei materiali non palabili presenti in Azienda.
In caso di problemi sanitari, invece, i citati materiali devono essere gestiti sulla base delle norme veterinarie;
 6. in assenza di problemi sanitari, il **letame** prodotto nel box di quarantena può essere utilizzato agronomicamente, considerando un titolo di Azoto pari a **3,5 kg/m³**.
In caso di problemi sanitari, invece, il letame deve essere gestito sulla base delle norme veterinarie;
 7. il gestore deve dotarsi di **apposito registro cartaceo o informatizzato** sul quale annotare le seguenti informazioni ad ogni utilizzo del locale di quarantena:
 - data in ingresso dei capi nel box di quarantena,
 - categoria di capi entrati (verri / scrofette),
 - numero di capi entrati,
 - data di uscita dei capi dalla quarantena,
 - condizione sanitaria (nessun problema / problemi sanitari),
 - destinazione degli effluenti prodotti (utilizzo agronomico / gestione in base alle norme veterinarie).

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3842 del 25/07/2018 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3842 del 25/07/2018 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto a Società Agricola Pico Farm di De Marchi s.s. e al Comune di Mirandola tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mirandola;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.